

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ARTICOLO 18 - MAGGIORAZIONE - INDENNITÀ – SANZIONI

- 1.1 Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
- 1.2 **Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.**
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
4. La maggiorazione e l'indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 ed ai sensi del regolamento comunale per la riscossione delle entrate comunali.
5. La riscossione delle entrate patrimoniali in oggetto è effettuata secondo le modalità previste dal regolamento vigente in materia.
6. Il Comune o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concedendo, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea 10 ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità disciplinate dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 articolo 1 commi da 796 a 801 e s.m.i.
7. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applicano le sanzioni per inottemperanza al vigente regolamento secondo le procedure di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
8. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore o uguale ad euro 12,00 (dodici/00).

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 58 - MAGGIORAZIONI - INDENNITÀ – SANZIONI

- 1.1 Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

- 1.2 Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.**
2. In caso di occupazioni di suolo pubblico non autorizzate si applicherà la sanzione amministrativa di cui al presente regolamento oltre a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del vigente codice della strada.
 3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
 4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
 5. La maggiorazione e l'indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 ed ai sensi del regolamento comunale per la riscossione delle entrate comunali.
 6. La riscossione delle entrate patrimoniali in oggetto è effettuata secondo le modalità previste dal regolamento vigente in materia.
 7. Il Comune o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concedendo, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità disciplinate dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 articolo 1 commi da 796 a 801 e s.m.i.

CAPO V - CANONE MERCATALE

ARTICOLO 71- INDENNITÀ - MAGGIORAZIONI – SANZIONI

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo.
- 2.1** Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
- 2.2 Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.**
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore

e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versì in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla Legge n.160/2019.